

**DETERMINA N. 1/22/DRS**

**ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA PROMOSSA DA A-TONO  
S.R.L. NEI CONFRONTI DI WIND TRE S.P.A. RELATIVA ALLA  
VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI INTERCONNESSIONE EX ART. 71  
(GIÀ ART. 41) DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE  
DA PARTE DI WIND TRE.**

**IL DIRETTORE**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*” (di seguito *Codice*);

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo, dell’8 novembre 2021, n. 207, nel seguito il *Codice*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS del 4 ottobre 2016 recante “*Modifiche e integrazioni del “regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/cons regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori*” (di seguito *Regolamento*);

VISTA l’istanza del 23 dicembre 2021, con la quale la società A-TONO S.r.l. (di seguito A-TONO) ha chiesto l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 26 del

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

richiamato *Codice* (già art. 23) e del titolo II del *Regolamento* (art.3 e ss), finalizzato alla risoluzione di una controversia nei confronti dell'operatore WIND TRE S.p.A. (di seguito Wind tre) avente ad oggetto la violazione dell'obbligo di accesso e interoperabilità delle reti, previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche, da parte di Wind Tre, come conseguenza della disdetta del Contratto per la fornitura di servizi a sovrapprezzo in decade 4 comunicata formalmente da Wind Tre il data 28 ottobre 2021;

VISTA la nota della società A-TONO prot. n. 20220128-01 del 28 gennaio 2022 (prot. Agcom n. 30525 pari data) con cui è stata formalizzata la rinuncia all'istanza avanzata;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'art. 12, stabilisce che *“la competenza ad adottare provvedimenti di archiviazione nei casi previsti dal presente articolo e finché gli atti non siano trasmessi alla Commissione, è delegata al Direttore”*;

RITENUTO di non proseguire nelle attività procedurali per intervenuta rinuncia di parte istante;

VISTI tutti gli atti del procedimento formati ed acquisiti;

### **DETERMINA**

1. L'archiviazione del procedimento in epigrafe indicato.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

**IL DIRETTORE**

Antonio Provenzano